



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 30 ATTI SINDACO

PROT. GEN. N. 11044 DEL 17.05.2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Turi. Proroga Ordinanza Sindacale n. 28/2021 sino al 24.05.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante "misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante "ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25

RY

marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il DCPM del 3 dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 contenente "Misure Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTO il D.L. n. 30 del 13.03.2021 contenente "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19..." pubblicato in G.U. al n. 62 del 13.03.2021;

VISTO il D.L. n. 44 del 01.04.2021 contenente "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19....." pubblicato in G.U. al n. 79 del 01.04.2021;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 contenente "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021);

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie generale n. 52 del 02.02.2021;

VISTE le Ordinanze n. 74, 78 e 88 rispettivamente del 10.03.2021, del 12.03.2021 e del 26.03.2021 del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il verbale riunione del C.O.C. del 06/04/2021 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il persistere dei casi sul territorio nazionale e locale;

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Ministro della Salute datata 7 maggio 2021, il territorio della regione Puglia è stato ricompreso tra quelli in cui è previsto uno scenario di gravità caratterizzato da un livello di rischio medio-basso (zona gialla), con contestuale previsione di misure più restrittive;

CONSIDERATO il dato relativo ai casi di positività in tutto il territorio regionale ed in particolar modo dei casi riscontrati nel Comune di Turi divulgati dalle autorità con cadenza giornaliera;

VISTO l'art. 32 L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 L. 833/1978 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

RILEVATO che la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in maniera esclusiva (cosiddetti H24), nell'ambito del territorio comunale, per i caratteri propri di tali attività e la localizzazione degli stessi, determina, nelle ore notturne, situazioni di assembramento incontrollato di giovani utenti ed inteso, pertanto, provvedere a disciplinare gli orari di apertura dei suddetti esercizi;

RITENUTO necessario, altresì, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, come stabilito dall'art. 689 C.P., e il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'art. 14 ter della legge n. 125/2001, disponga, nella fascia oraria che va dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio, per tutti i pubblici

esercizi, per le grandi e medie strutture di vendita, nonché per tutti gli esercizi di vicinato, operanti nel territorio di Turi comprese le attività di vendita tramite distributori automatici c.d. "H24";

RITENUTO, pertanto, che continuano a sussistere i suddetti presupposti e che risulta necessario prorogare la validità dell'Ordinanza Sindacale n. 28/2021 sino al 24.05.2021;

Tutto ciò premesso,

PROROGA

la validità delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n.28/2021 sino al 24.05.2021

e per l'effetto,

ORDINA

per tutto quanto in premessa, nel territorio comunale, a tutela della salute pubblica, sino al termine del suddetto periodo di proroga:

- 1. la chiusura dei distributori automatici cosiddetti H24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati su tutto il territorio comunale, con eccezione per la fascia oraria giornaliera dalle ore 05.00 alle ore 22.00;**
- 2. il divieto di vendita, rivolto a tutti i pubblici esercizi, agli esercizi di vicinato, alle medie e alle grandi strutture di vendita, compresi i distributori H24, di bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio, dalle ore 18.00 sino alle ore 8.00 del giorno successivo, fermo restando il divieto assoluto di vendita, senza limitazioni orarie, di alcolici e superalcolici ai minori di anni 18;**
- 3. l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.**

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- Alla Questura di Bari;
- Al Comando Stazione CC Carabinieri di Turi;
- Al Responsabile Polizia Locale e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza;
- Alla Confcommercio di Bari;
- Alla Confesercenti di Bari.

AVVERTE

Che, salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 17.05.2021



IL SINDACO

Dott.ssa Ippolita Resta

Ippolite Resta

